



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

Reg.Dec.

DECISIONE

N. 5390 Reg.Ric.

ANNO 2000

sul ricorso in appello n.5390/2000 proposto dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – INPS,

in persona del suo presidente p.t., rappresentato e difeso dagli avv.i Antonietta Coretti, Fabio Fonzo e Antonino Sgroi ed elettivamente domiciliato in Roma, Via della Frezza n.17 (Avvocatura Centrale dell'Istituto);

contro

ZECCA BOUTIQUE S.r.l., non costituita in giudizio;

e nei confronti

della Sig. Masina Mara, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia-Romagna sede di Bologna, Sez, I[^], 3 aprile 2000, n.443;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 23 giugno 2000 il Consigliere Lanfranco Balucani e udito, altresì, l'avv Coretti;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata è stato accolto il ricorso proposto dalla ZECCA BOUTIQUE S.r.l. avverso il diniego opposto dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale sulla istanza di accesso ai documenti concernenti omissioni contributive e altre violazioni in materia previdenziale contestate alla società per la parte in cui si richiedeva di conoscere le dichiarazioni rese agli ufficiali verificatori dell'INPS da cinque lavoratori.

Dopo aver premesso che non era necessario integrare il contraddittorio con tutti i lavoratori interessati, anche perché non attualmente alle dipendenze della società, il giudice di prime cure ha ritenuto prevalente, rispetto alle esigenze di riservatezza dei terzi, quella di consentire alla società la tutela dei propri interessi.

2. Avverso la suindicata sentenza del TAR l'INPS ha interposto appello sostenendo la inammissibilità del ricorso di primo grado per mancata notifica dello stesso a tutte le lavoratrici controinteressate; ha pertanto chiesto l'annullamento della sentenza impugnata.

3. L'appello dell'INPS si appalesa fondato e va accolto.

Come è stato osservato in una recente pronuncia della Adunanza Plenaria (dec. 24 giugno 1999, n.16) chi ricorre al giudice amministrativo per accedere a documenti amministrativi che coinvolgano aspetti di riservatezza di un altro soggetto è tenuto a notificargli il ricorso, dovendo essere considerati controinteressati in senso tecnico coloro cui si riferiscono i documenti richiesti.

Pertanto nel caso di specie, avendo la ricorrente società richiesto la documentazione concernente le dichiarazioni rese dai propri dipendenti agli ufficiali verificatori dell'INPS, a tutti gli anzidetti dipendenti avrebbe dovuto essere notificato il ricorso onde consentire loro di potere eventualmente contrastare la pretesa d'accesso azionata dalla S.r.l. ZECCA BOUTIQUE.

Il ricorso di questa è stato invece notificato ad uno solo dei dipendenti che avevano reso dichiarazioni all'INPS, né il TAR ha disposto che venissero chiamati in causa gli altri controinteressati.

Ciò posto, la mancata integrazione del contraddittorio in primo grado costituisce "vizio di procedura" e pertanto, ai sensi dell'art.35 L.n.1034/1971, la sentenza appellata deve essere annullata con rinvio al primo giudice.

La pronuncia sulle spese è rinviata al definitivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie l'appello e per l'effetto annulla con rinvio la sentenza appellata.

Spese al definitivo.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio del 23 giugno 2000 con l'intervento dei Signori:

Giorgio GIOVANNINI	Presidente
Sergio SANTORO	Consigliere
Paolo NUMERICO	Consigliere
Chiarenza MILLEMAGGI COGLIANI	Consigliere
Lanfranco BALUCANI	Consigliere est.

Presidente

Consigliere Est.

Segretario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il.....
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione

CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)

Addi.....copia conforme alla presente è stata trasmessa
al Ministero.....
a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642

Il Direttore della Segreteria